

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.108/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 23 gennaio 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorso trattati, le decisioni di cui si riportano le motivazioni:

1. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009. (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.2007)

In data 18 dicembre 2007, la Polisportiva Dilettantistica Canicattinese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 30 del 12.12.2007, riguardante la conferma della squalifica del calciatore Fabio Modica fino al 30 giugno 2009, relativamente alla gara Monterosso Almo–Canicattinese disputata in data 18 novembre 2007 del Campionato di 1^a Categoria girone F.

L'appello è inammissibile, infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato.

2. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA CHE HA CONFERMATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del 20.12.2007)

In data 27 dicembre 2007, l'A.S.D. Europa Grumese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul C.U. n. 31 del 20.12.2007, riguardante la conferma della sanzione della perdita della gara e la disputa di due gare effettive a porte chiuse, relativamente ai fatti accaduti durante il corso della gara disputatasi il 28.10.2007 tra l'A.S.D. Europa Grumese e l'A.C San Giovanni Rotondo.

L'appello è inammissibile; infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive. Conseguenziali alla pronuncia suddetta dispone l'incameramento della tassa relativa.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 7 febbraio 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)